BOZZA DI LAVORO - SindirVVF

D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139	LEGENDA ~~Eliminazione~~ **integrazione** n.m.(nessuna modifica) **PROPOSTA DI MODIFICHE SINDIRVVF**
TESTO VIGENTE	**PROPOSTA DI MODIFICHE**
Capo I - Ordinamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco	n.m.
1. Struttura e funzioni.	n.m.
1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», per mezzo della quale il Ministero dell'interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonchè lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.	1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - ~~Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento»,~~ per mezzo della quale il Ministero dell'interno, **ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,** assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.
2. Il Corpo nazionale è componente fondamentale del servizio di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.	2. Il Corpo nazionale è componente fondamentale del servizio **nazionale** di protezione civile ~~ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.~~
2. Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale.	**2. Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale.**
1. L'organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si articola in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e	1.**Il Corpo nazionale si articola in strutture centrali e periferiche** secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ~~dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7~~

dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398.	~~settembre 2001, n. 398~~. **Ai sensi del Codice della navigazione, il Corpo nazionale* è autorità aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale;** **Il Corpo nazionale* esercita la funzione di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, in accordo con l'Autorità competente per l'aviazione civile, in applicazione ed in linea con le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 ed al Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014** ***il ruolo di "autorità" è meglio che sia attribuita al Corpo e non ad una persona fisica, in analogia con quanto avviene con ENAC.** 2. L'organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si articola **in uffici e** in direzioni **centrali** ~~**competenti nelle materie inerenti l'emergenza e il soccorso pubblico, la prevenzione incendi e la sicurezza tecnica, la formazione e la gestione delle risorse logistiche e strumentali****~~**.** **Vedi nota successiva**
	3. Le strutture periferiche del Corpo nazionale **sono di seguito indicate:**
2. Le strutture periferiche del Corpo nazionale si articolano nei seguenti uffici:	
a) direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all'articolo 1;	a) direzioni regionali **ed interregionali** dei vigili del fuoco d~~el soccorso pubblico e della difesa civile~~, di livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all'articolo 1**;

b) comandi provinciali, di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento in ambito provinciale delle funzioni di cui all'articolo 1;	b) **Comandi territoriali dei vigili del fuoco, di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1** in ambito territoriale subregionale.** ****Il modello proposto non è più coerente con l'attuale configurazione delle strutture periferiche, nelle quali la gestione delle risorse umane e logistiche e strumentali fa capo prevalentemente alle Direzioni Regionali; quindi non si può dire semplicisticamente che Comandi e Direzioni espletano le medesime funzioni, ma solo in ambiti differenti.**
c) distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali;	c) distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi **di cui alla lettera b)** ~~provinciali~~;
d) reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonchè l'ausilio di mezzi speciali o di animali.	n.m.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate l'organizzazione e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 2, lettera a). Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale con l'indicazione dei relativi compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera c) e lettera d).	n.m.
4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.	n.m.
3. Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.	**3. ~~Dirigente generale –~~ Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**
1. Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale - Capo del Corpo	~~1. Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale – Capo del Corpo~~

nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni, già affidate all'Ispettore generale capo del Corpo, ed in particolare:	~~nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni, già affidate all'Ispettore generale capo del Corpo, ed in particolare .~~ ~~**2. Il Capo del Corpo dirige e coordina le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale e svolge, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, le seguenti:**~~ **1. Al vertice del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è preposto un dirigente generale del Corpo nazionale.** **2. Il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assolve alla funzione di Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile presso il Ministero dell'Interno,** **3. Al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuiti, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, i compiti di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.** **4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, il Capo del Corpo Nazionale svolge le seguenti funzioni:**
a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;	~~**a)** sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie;~~ ~~**b) Costituisce il punto di raccordo funzionale tra le strutture del Corpo nazionale e quelle del Dipartimento e fornisce alle predette strutture, in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento, linee di azione coerenti con le esigenze del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti;**~~ **a) Coordina le strutture del Corpo nazionale e quelle del Dipartimento per gli aspetti tecnico-funzionali al Corpo e fornisce direttive anche attraverso apposite deleghe**

	~~**c) ai sensi del Codice della navigazione, è autorità aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale**~~**;** ~~**d) esercita la funzione di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale di cui all'articolo 26, comma 1.**~~ **(cancellati da questo comma perché funzione da attribuire al Corpo nazionale nell'art. 1)** **b) promuove e coordina le relazioni con gli Organi dell'Unione Europea per la trattazione delle questioni attinenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale.**
b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;	n.m. (aggiornare elenco lettere)
c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;	n.m.
d) è componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonchè del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;	n.m.
e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica.	e) ~~esprime parere~~ **definisce le** modalità di svolgimento dei servizi ispettivi ~~**nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale;**~~
4. Distaccamenti volontari.	n.m.
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, può	**1. I distaccamenti volontari possono essere istituiti anche nell'ambito di accordi con le regioni e gli enti locali che contribuiscono con**

promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, cui è assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 9.	**l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi e strumenti operativi, da impiegare anche per l'espletamento delle attività di soccorso pubblico integrato.**
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle intese di cui al comma 1, possono contribuire al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari anche mediante l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi e strumenti operativi da impiegare per le attività di soccorso pubblico.	2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito ~~delle intese di cui al comma 1, possono contribuire~~ **di accordi con il Corpo nazionale contribuiscono** al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari anche mediante l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi e strumenti operativi da impiegare per le attività di soccorso pubblico.
5. Regioni a statuto speciale e province autonome.	n.m.
1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le materie di cui al presente decreto continuano ad essere disciplinate dai rispettivi statuti.	n.m.
Capo II	n.m.
Sezione I – Personale	n.m.
6. Disposizioni generali.	n.m.
1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in permanente e volontario. Il rapporto d'impiego del personale permanente è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario non è legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione ed è iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo (2).	1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in permanente e volontario. Il rapporto d'impiego del personale permanente è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario non è legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione ed è iscritto in appositi elenchi ~~istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco,~~ secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo.

2. Nell' esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1 svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli dell' area operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l' utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.	n.m.
7. Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.	n.m.
1. Il personale di cui all' articolo 6, che esplica il servizio di istituto nelle località ove hanno sede le strutture dipendenti dall' Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale o in località limitrofe, può essere utilizzato presso tali sedi per le esigenze connesse al funzionamento delle strutture stesse.	n.m.
Sezione II – Personale volontario	
Capo III – Prevenzione incendi	n.m.
13. Definizione ed ambito di esplicazione.	n.m.
1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle	n.m.

persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.	
2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.	2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio **e di esplosione nonché** ~~e,~~ in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.
14. Competenza e attività.	n.m.
1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale.	1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso ~~il Dipartimento e~~ il Corpo nazionale.
2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:	n.m.
a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;	n.m.
b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili;	b) **l'effettuazione di controlli e attività istruttorie,** il rilascio ~~del certificato di prevenzione incendi,~~ di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili **secondo regolamento da emanarsi a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-**

	scientifico per la prevenzione incendi. Fino all'emanazione del DPR continuano ad applicarsi le procedure istruttorie di cui al DPR 151/2011;
c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;	n.m.
d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;	n.m.
e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;	n.m.
f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;	n.m.
g) le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità;	g) le attività di formazione, di addestramento **e aggiornamento periodico** e le relative attestazioni di idoneità;
h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;	n.m.

i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;	n.m.
l) la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi di cui alla lettera a).	n.m.
3. Il Corpo nazionale, oltre alle attività di cui al comma 2, programma, coordina e sviluppa le attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attività di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.	n.m.
4. Le attività di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia.	n.m.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1940, n. 690.	n.m.
6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione è disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di economicità, efficacia ed efficienza.	n.m.
15. Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi.	**15. Norme tecniche ~~e procedurali~~ di prevenzione incendi.**
1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono	n.m.

fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:	
a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;	a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi **e delle esplosioni** attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.	b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio **e delle esplosioni** attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.
2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.	n.m.
3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.	n.m.
16. Certificato di prevenzione incendi.	16. **Procedure** di prevenzione incendi
1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in	**1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi** ~~dei vigili del fuoco competenti per territorio su istanza dei soggetti responsabili delle attività individuate ai sensi del comma~~2. ~~I comandi provvedono all'esame e all'approvazione dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività;~~

relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.	~~all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; al rilascio del verbale delle visite tecniche e del certificato di prevenzione incendi; all'esame e all'approvazione dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti dal decreto di cui al comma 7.~~ **territoriali dei vigili del fuoco secondo il regolamento di cui all'art.14 comma 2 lettera b. Fino all'emanazione del suddetto regolamento continuano ad applicarsi le procedure di cui al DPR 151/2011.**
2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.	~~2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza.~~ **2. Con lo stesso decreto di cui all'art. 14 comma 2 lettera b. sono individuati i locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza. Fino all'emanazione del regolamento, i controlli di cui al comma 1 si applicano alle attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011**
3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la	3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando ~~provinciale~~ **territoriale** dei vigili del fuoco può acquisire, ~~ai fini del parere di conformità sui progetti~~, le valutazioni del Comitato tecnico

prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonchè richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.	regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, ~~nonchè richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.~~
4. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.	4. Il Comando **territoriale** ~~provinciale~~ dei vigili del fuoco acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.	5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti ~~dalle norme tecniche~~ **dalla normativa** di prevenzione incendi **di cui all'articolo 15**, il Comando ~~provinciale~~ **territoriale adotta i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati,** al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti **di competenza.** ~~non provvede al rilascio del certificato,~~ Le determinazioni assunte dal Comando **territoriale** ~~provinciale~~ sono atti definitivi.
6. Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.	6. ~~Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1,~~ l'~~obbligo di richiedere un nuovo certificato~~ **L'obbligo per I soggetti responsabili delle attività di** cui al comma 1 ~~richiedere~~ **hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo** ~~ricorre~~ quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose

	esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.	7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative **alle procedure di prevenzioni incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività** ~~al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina, inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima;~~ **COMMA ELIMINABILE IN QUANTO RIPETIZIONE DI CONCETTI GIÀ ESPRESSI**
8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.	~~8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.~~
17. Formazione.	n.m.
1. Il Dipartimento e il Corpo nazionale promuovono la formazione nelle materie della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonchè la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica.	1. ~~Il Dipartimento e~~ Il Corpo nazionale promuove **e svolge** la formazione nelle **materie di cui all'art. 1** ~~della prevenzione incendi e del soccorso pubblico,~~ nonchè la diffusione della cultura sulla sicurezza ~~antincendio~~, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica.
2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni	2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni

pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, il Dipartimento e il Corpo nazionale definiscono, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa ed addestrativa in materia. Le attività di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.	pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, ~~il Dipartimento e~~ il Corpo nazionale definisce, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa ed addestrativa in materia. ~~Le attività di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.~~
3. Le attività didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi.	~~3. Le attività didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi.~~
4. Il Corpo nazionale assicura l'attività formativa del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. In tale ambito, le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro sono ~~in particolare~~ quelle soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16.	4. Il Corpo nazionale assicura l'attività formativa del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In tale ambito, le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro sono in particolare quelle **individuate ai sensi dell'articolo 16, comma 2.** ~~soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16.~~
5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Dipartimento, dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità.	5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti ~~dal Dipartimento~~, dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. ~~Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità.~~

18. Servizi di vigilanza antincendio.	n.m.
1. La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.	n.m.
2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al comma 5 sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo.	n.m.
3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.	n.m.
4. Su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio nei locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili diversi da quelli indicati al comma 2. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale.	n.m.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, nonchè dei compiti ispettivi	5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, ~~nonchè dei compiti ispettivi~~

affidati al Corpo nazionale.	~~affidati al Corpo nazionale.~~ **Sino all'emanazione del Decreto, si applicano le disposizioni di cui Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996 n.261**
19. Vigilanza.	n.m.
1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.	1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza **ispettiva** sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi **nei luoghi di lavoro e nelle** ~~in relazione alle~~ attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ~~ad essa assoggettati~~ **ai controlli previsti nel presente decreto**.. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo,anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza **ispettiva**, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.
2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.	n.m.
3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri	n.m.

organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.	
	3 bis. Al fine di potenziare i controlli del Corpo Nazionale sul mercato dei prodotti antincendio, nonché su enti, laboratori e organismi per i quali il Ministero dell'interno adotta atti di abilitazione, notificazione ed autorizzazione comunque denominati, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a individuare le sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi stabiliti dalle normative di prevenzione incendi. Le risorse derivanti dall'espletamento dell'attività di controllo di cui al presente articolo sono riassegnate al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
	3 ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza di cui al presente articolo. **NON SI COMPRENDE LA NECESSITÀ DI UN ULTERIORE DECRETO.**
20. Sanzioni penali e sospensione dell'attività.	n.m.
1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che	1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ~~al rilascio del certificato~~ **ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o l'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio** è punito con l'arresto sino ad un

comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1.	anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma **2** ~~1~~. **Si chiede di rivedere la formulazione dell'articolo prevedendone la depenalizzazione e stabilendo sanzioni pecuniarie commisurate al numero e al tipo di attività e alla complessità delle stesse.** **Si propone inoltre di aggiungere in ogni comma, dopo il termine segnalazione certificata di inizio attività il seguente: <<o ogni altro atto, comunque denominato, inerente lo svolgimento in corso dell'esercizio di attività soggetta>>.** **Quanto sopra al fine di evitare la decadenza degli articoli a seguito dell'eventuale cambio di denominazione dell'attuale SCIA.**
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.	2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini ~~del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi~~ **della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio**, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.	3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: **presentare la segnalazione certificata di inizio attività o l'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio** ~~richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi~~; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La

	sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.
21. Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.	n.m.
1. Nell'ambito del Dipartimento è istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:	1. ~~Nell'ambito del Dipartimento~~ **E'** istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa;	n.m.
b) propone agli organi del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.	b) propone ~~agli organi del Dipartimento~~ l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato.	n.m.
22. Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi.	n.m.
1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:	1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco, ~~del soccorso pubblico e della difesa civile~~ è istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite	a) su richiesta dei Comandi ~~provinciali~~ dei vigili del fuoco, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite

tecniche, nell'ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attività di tipo complesso;	tecniche, nell'ambito **delle procedure** ~~dei procedimenti di rilascio del certificato~~ di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attività di tipo complesso;
b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.	n.m.
2. [Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina per l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Comitato, nella composizione integrata prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, provvede a svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza indicati nell'articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999 ed a formulare le relative conclusioni]. ***Comma abrogato dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 33, D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105.***	----
3. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 21, comma 2, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1.	n.m.
23. Oneri per l'attività di prevenzione incendi.	n.m.
1. I servizi relativi alle attività di prevenzione incendi di cui all'articolo 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2.	n.m.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di	n.m.

prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.	
3. I decreti di cui al comma 2 prevedono, quanto ai servizi di vigilanza antincendio, che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie.	n.m.
Capo IV - Soccorso pubblico	n.m.
24. Interventi di soccorso pubblico.	n.m.
1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.	1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore; **coordina e dirige, attraverso la propria componente tecnico-operativa permanente, enti e organizzazioni e Amministrazioni coinvolte in interventi nei quali gli aspetti tecnici sono prioritari o rilevanti; promuove e partecipa ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni;**
2. Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:	2. Sono compresi tra gli interventi ~~tecnici~~ di soccorso pubblico del Corpo nazionale:
a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;	a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;
b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.	b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche,

	anche con l'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività del territorio.
3. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui al comma 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.	n.m.
4. In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche di cui all'articolo 1, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.	4. In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e assicura, ~~nell'ambito delle proprie competenze tecniche di cui all'articolo 1~~, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione, **ai fini del necessario raccordo con le altre componenti e strutture operative.** **4 bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, gli oneri di natura straordinaria che non trovano adeguata copertura finanziaria nelle ordinarie dotazioni di bilancio del programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", sostenuti dal Corpo nazionale in occasione degli eventi di cui al precedente periodo, sono oggetto di integrale rimborso.**
5. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:	n.m.
a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;	n.m.
b) concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;	n.m.
c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa	n.m.

civile;	
d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici;	n.m.
e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.	n.m.
6. Ferme restando le competenze delle regioni, delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.	6. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni. **e ~~svolgono i compiti che la legge assegna allo stato in materia di lotta aerea agli incendi boschivi.~~** **La presente disposizione dovrà essere nuovamente emendata a seguito dell'emanazione dei decreti di attuazione della Legge 7 agosto 2015, n. 124, con riferimento alle competenze che saranno attribuite al Corpo nazionale ai sensi dell'Art. 8, comma 1, lett. a).** **[*Nota: Peraltro la formulazione proposta fa erroneamente riferimento alle competenze dello Stato nelle sua interezza e non del solo Corpo Forestale; inoltre limita le funzioni da attribuire alla "lotta aerea" anziché far riferimento più genericamente al "concorso alla lotta attiva agli incendi boschivi" (aerea e terrestre).*]** Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed

	il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.
6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.	6-bis. ~~Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario,~~ il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il ~~Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno~~ **il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco** e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.
6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.	n.m.
7. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonchè di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.	n.m.
	7 bis. Le amministrazioni comunali sono tenute a provvedere alla installazione ed alla manutenzione degli idranti antincendio stradali.

25. Oneri per i servizi di soccorso pubblico.	n.m.
1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento è tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno. Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe si provvede con il decreto di cui all'articolo 23, comma 2.	n.m.
26. Soccorso aeroportuale e portuale.	~~26. Soccorso aeroportuale e portuale.~~ **26. Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale.**
1. Il Corpo nazionale assicura con personale, mezzi e materiali propri il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale ed assume la direzione tecnica dei relativi interventi, secondo la normativa dell'aviazione civile applicabile agli aeroporti nazionali.	~~**1. Negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale esercita la funzione di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, in accordo con l'Autorità competente per l'aviazione civile e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.**~~ **GIA' ESPRESSO ALL'ART. 1**
2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale in cui il Corpo nazionale svolge direttamente i servizi di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi.	**2. Negli aeroporti indicati nell'allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, ferme restando le previsioni dell'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, il Corpo nazionale assicura il servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni comunitarie e degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime disposizioni comunitarie. Nei restanti aeroporti, ove previsto dalle norme dell'aviazione civile, il servizio è fornito dal gestore o da altro soggetto**

	autorizzato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi del comma 2.	3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi del comma 2, **sentita l'Autorità competente per l'aviazione civile.**
4. Negli aeroporti diversi da quelli indicati dal comma 2 il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi è assicurato dal titolare della concessione della gestione aeroportuale o altro soggetto autorizzato dall'ENAC. Ferme restando le disposizioni del codice della navigazione, con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità per l'istituzione del servizio, nonchè fissati i requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento e le procedure per il rilascio delle abilitazioni previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.	**4. Negli aeroporti diversi da quelli di cui al comma 2*, il Corpo nazionale provvede alla disciplina dei servizi di salvataggio e antincendio, con riferimento alla certificazione ed alla sorveglianza, agli equipaggiamenti e alle dotazioni dei medesimi servizi, nonché alla disciplina dei requisiti di qualificazione e di idoneità del personale addetto, secondo quanto previsto dal codice della navigazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.** *** Poiché nel comma 2 sono disciplinai tutti gli aeroporti, quelli indicati nella tabella A ed i "restanti", forse andrebbe meglio specificato a quale categoria ci si riferisce questo comma.**
5. Il Corpo nazionale assicura, con personale mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, assumendone la direzione tecnica, fatto salvo il potere di coordinamento degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalità.	5. Il Corpo nazionale assicura, con personale mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo **di natanti, imbarcazioni***, ~~delle~~ navi e dei galleggianti, assumendone la direzione tecnica, ~~fatto salvo il potere di coordinamento~~ **sono fatti salvi quanto previsto dal codice della navigazione, dagli accordi internazionali, il potere di coordinamento e le responsabilità** degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto, **nonché il soccorso e lotta antincendio in mare [*acque territoriali*] con il Coordinamento della Capitaneria di Porto***.

	~~Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalità~~. **I porti, ai fini del servizio antincendi, sono classificati in tre categorie. Nei porti di prima e seconda categoria, indicati nell'allegata tabella B che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, saranno costituiti distaccamenti del Corpo nazionale, dotati di adeguati materiali e mezzi antincendi terrestri e nautici, nonché di personale addestrato allo speciale servizio di prevenzione e di estinzione degli incendi a bordo delle navi.** **Nei porti di terza categoria, sarà provveduto al servizio con risorse ordinarie del Corpo nazionale integrate ove occorra da risorse superiori a quelle ordinariamente garantite.** ***come previsto all'art. 71 del DPR 64/2012** **5-bis[*attività di Search and Rescue*]** **Nel rispetto degli accordi internazionali recepiti con D.M. 1 giugno 1978 n. 957, il Corpo Nazionale concorre, impiegando le componenti navali, aeree e subacquee e telecomunicazioni alle operazioni di ricerca e soccorso marittimo.** **Fermo restando la totale autonomia operativa dei reparti del Corpo nazionale nell'adempimento dei compiti istituzionali di soccorso pubblico nelle acque interne e nel mare territoriale, ovvero negli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni, gli interventi di soccorso marittimo finalizzati alla salvaguardia della vita umana in mare vengono effettuati secondo quanto previsto dal DPR 662/1994.**
6. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2 e 5, da adottarsi, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle	6. **Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni**

infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso aeroportuale, le disposizioni di cui alle leggi 23 dicembre 1980, n. 930, e 2 dicembre 1991, n. 384, nonchè, per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690.	**all'elencazione dei porti individuati ai sensi del comma 5** ~~Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 5, da adottarsi, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281~~, continuano ad applicarsi, ~~per quanto attiene al soccorso aeroportuale, le disposizioni di cui alle leggi 23 dicembre 1980, n. 930, e 2 dicembre 1991, n. 384, nonchè~~, per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690. **DA INSERIRE FRA LE NORME ABROGATE** **(35. Norme abrogate.** **1. legge 13 maggio 1940, n. 690, limitatamente all'articolo 2 e la tabella allegata A)**
Capo V - Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità	n.m.
27. Introiti derivanti da servizi a pagamento.	**27. Introiti derivanti da servizi a pagamento e dalla attività vigilanza.**
1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale sono versati alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed affluiscono ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati alla pertinente unità previsionale di base della spesa del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento e dall'attività di addestramento e formazione svolta dal Corpo nazionale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, sono destinati ad incrementare il fondo unico di amministrazione relativo al personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.	1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle **convenzioni** sono versati alla competente tesoreria dello Stato ed affluiscono **nello** stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati **al** pertinente **programma di** spesa **dello stato di previsione** del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento **resi in relazione alle attività di cui all'articolo 14, comma 2** e dall'attività di addestramento e formazione svolta dal Corpo nazionale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, sono destinati ad incrementare ~~il fondo unico di amministrazione relativo al~~ **i fondi di incentivazione del** personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. **Le risorse derivanti dall'espletamento della funzione di vigilanza ispettiva effettuata dal Corpo nazionale in materia di prevenzione**

	incendi, sono riassegnate al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno
28. Norme in materia di amministrazione e contabilità.	n.m.
1. Con regolamento da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obbiettivi di snellimento ed accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente. Fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano le disposizioni di cui decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.	1. Con regolamento da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obbiettivi di snellimento ed accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente. **Con il medesimo regolamento è disciplinato il ricorso ad una centrale unica di committenza per l'acquisto dei prodotti e dei servizi rispondenti alle peculiari esigenze tecniche del Corpo nazionale, nonché l'organizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili a cura delle Direzioni di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a).** Fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano le disposizioni di cui decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Per quanto non previsto nel regolamento da emanare ai sensi del comma 1 e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, continuano a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e la legge e il regolamento di contabilità di Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.	n.m.

Capo VI - Disposizioni finali e abrograzioni	**Capo VI ~~- Disposizioni finali e abrograzioni~~ Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali**
29. Materiali e caserme.	**29. Materiali e ~~caserme~~ sedi di servizio.**
1. Il Ministero dell'interno fornisce le caserme e gli altri locali necessari ai servizi di istituto del Corpo nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti.	1. ~~Il Ministero dell'interno fornisce le~~ ~~caserme~~ **Ferma restando la specifica competenza dell'Agenzia del demanio in materia di assegnazione di sedi di servizio** e **degli** ~~gli~~ altri locali necessari ai servizi di istituto del Corpo nazionale**, laddove non siano disponibili idonei immobili demaniali, i direttori regionali, previa delega della competente struttura centrale del Corpo nazionale, provvedono a stipulare i relativi contratti di locazione passiva. E'** fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti.
2. I progetti relativi alla costruzione e all'adattamento di immobili da destinare ai servizi di istituto di cui al comma 1, sono approvati dal Ministero dell'interno; ad essi è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità.	2. I ~~progetti~~ **titoli e le certificazioni autorizzative** relativi alla costruzione e all'adattamento di immobili da destinare ai servizi di istituto di cui al comma 1, sono **rilasciati** ~~approvati~~ ~~dal Ministero dell'interno~~ **dalla competente struttura del Corpo nazionale**; ad essi è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità.
3. Il materiale destinato al servizio antincendio ed al soccorso tecnico, compreso il materiale delle officine e dei laboratori e quello di casermaggio e di mobilio, è di proprietà del Ministero dell'interno, con esclusione del materiale concesso dalle regioni a titolo di comodato.	3. Il materiale destinato al servizio antincendio ed al soccorso tecnico, compreso il materiale delle officine e dei laboratori e quello di casermaggio e di mobilio, è di proprietà del Ministero dell'interno, con esclusione del materiale concesso ~~dalle regioni~~ a titolo di comodato.
4. L'immatricolazione degli automezzi e degli aeromobili del Corpo nazionale curata dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 138 del codice della strada e dell'articolo 748 del codice della navigazione.	4. **Il Corpo nazionale provvede** all'immatricolazione degli automezzi e degli aeromobili **e delle unità navali antincendio** ~~del Corpo nazionale curata~~ ~~dal Ministero dell'interno~~ ai sensi dell'articolo 138 del codice della strada e dell'articolo 748 del codice della navigazione **e del DM (Ministero dell'Interno) 11647/92**
30. Alloggi di servizio.	n.m.

1. Gli alloggi di servizio sono attribuiti al personale del Corpo nazionale in relazione all'incarico ricoperto ed all'esigenza di garantire una immediata presenza in servizio, secondo quanto indicato nel regolamento di cui al comma 4.	n.m.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati a titolo gratuito al dirigente generale - Capo del Corpo nazionale, ai dirigenti generali del Corpo nazionale con incarico di direttori centrali nell'ambito del Dipartimento, al dirigente della Scuola di formazione di base del Dipartimento, ai direttori regionali ed ai direttori interregionali, ai comandanti provinciali, nonchè al personale volontario con incarico di custode dei distaccamenti volontari.	2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati a titolo gratuito al ~~dirigente generale –~~ Capo del Corpo nazionale, ai dirigenti generali del Corpo nazionale con incarico di direttori centrali ~~nell'ambito del Dipartimento~~, ~~al dirigente della Scuola di formazione di base del Dipartimento~~, ai direttori regionali ed ai direttori interregionali, ai comandanti **delle strutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b),** ~~provinciali~~, nonchè al personale volontario con incarico di custode dei distaccamenti volontari. **Nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio e delle superfici destinate a sedi di servizio del Corpo nazionale, possono essere assegnati, a titolo gratuito, alloggi di servizio anche al dirigente con funzioni di vicario del direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico, al Comandante delle Scuole centrali antincendio, al Comandante della Scuola di Formazione Operativa ed ai dirigenti non generali assegnati alle Direzioni regionali ed interregionali e ai Comandi.**
3. L'assegnazione a titolo gratuito degli alloggi di cui al comma 2 esclude l'assunzione da parte della Amministrazione degli oneri relativi alle spese di ordinaria amministrazione, alle utenze ed ai danni causati da colpa, negligenza o non corretto uso dell'immobile.	n.m.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri, le modalità di assegnazione e di rilascio degli alloggi di servizio, nonchè i criteri per il calcolo del canone per gli alloggi a titolo oneroso e la determinazione degli altri oneri. Fino all'adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296.	4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri, le modalità di assegnazione e di rilascio degli alloggi di servizio **e foresterie**, nonchè i criteri per il calcolo del canone per gli alloggi a titolo oneroso e la determinazione degli altri oneri. Fino all'adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296. **Ai fini della tassazione e della**

	tariffazione delle utenze, gli alloggi di servizio sono comunque considerati come prima abitazione.
31. Uniformi ed equipaggiamento.	n.m.
1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprietà dello stesso.	1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale ~~del ruolo operativo~~ del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal ~~Dipartimento~~ **dal Corpo nazionale** e restano di proprietà ~~dello stesso~~ **dell'amministrazione**.
2. Il personale di cui al comma 1 è munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonchè di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile.	2. Il personale **del ruolo operativo** di cui al comma 1 è munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonchè di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, nonchè le caratteristiche e le modalità di uso dei distintivi di cui al comma 2. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le prescrizioni vigenti.	n.m.
	CAPO VII- disposizioni finali e abrogazioni
32. Ricompense.	n.m.
1. Al personale del Corpo nazionale, oltre alle ricompense al valore ed al merito civile, possono essere concessi per meriti di servizio e per atti di coraggio compiuti nell'attività di soccorso pubblico speciali segni di benemerenza ed insegne.	n.m.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità di uso dei segni di benemerenza e delle insegne di cui al comma 1. Fino alla adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.	n.m.
33. Associazione nazionale dei vigili del fuoco.	n.m.
1. Il Dipartimento promuove, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, l'attività della «Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale», associazione di diritto privato, senza fini di lucro, in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo.	1. Il ~~Dipartimento~~ **Corpo nazionale** promuove, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, l'attività della «Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale», associazione di diritto privato, senza fini di lucro, in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto ~~tra il Dipartimento ed~~ **con** il personale in congedo ~~del Corpo~~.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.	n.m.
34. Disposizioni di attuazione.	n.m.
1. Fatte salve le ipotesi in cui la disciplina di specifici istituti è espressamente demandata a decreti ministeriali o interministeriali, all'attuazione ed esecuzione delle disposizioni del presente decreto si provvede con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno.	n.m.
35. Norme abrogate. 1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti già prodotti: a) regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472; b) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971; c) legge 10 aprile 1936, n. 833; regio decreto 16 aprile 1940, n. 454; d) legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli 7, quarto	**[DA INSERIRE NELL'ELENCO DELLE NORME ABROGATE]** **(35. Norme abrogate.** **1. legge 13 maggio 1940, n. 690, limitatamente all'articolo 2 e la tabella allegata A)**

comma; 8, primo comma; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30;
e) regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, ad eccezione degli articoli da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 32;
f) regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;
g) regio decreto 30 novembre 1942, n. 1502;
h) decreto legislativo C.P.S. 2 ottobre 1947, n. 1254;
i) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641;
l) legge 24 ottobre 1955, n. 1077;
m) legge 14 marzo 1958, n. 251;
n) legge 13 maggio 1961, n. 469, ad eccezione degli articoli 2 primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107;
o) legge 31 ottobre 1961, n. 1169;
p) legge 4 gennaio 1963, n. 10;
q) legge 2 marzo 1963, n. 364;
r) legge 26 luglio 1965, n. 966, ad eccezione dell'articolo 2, primo comma, lettera c); 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
s) legge 21 novembre 1966, n. 1046;
t) legge 9 marzo 1967, n. 212;
u) legge 8 dicembre 1970, n. 996, limitatamente agli articoli 8, dal primo al quarto comma; 9, 10, 11,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, primo comma;
v) legge 2 luglio 1971, n. 599;
z) legge 27 dicembre 1973, n. 850, ad eccezione degli articoli 9, 14, 19 e 20;
aa) legge 15 febbraio 1974, n. 42;

bb) decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1976, n. 557;
cc) decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 45;
dd) legge 11 gennaio 1979, n. 14;
ee) legge 5 agosto 1978, n. 472;
ff) legge 8 luglio 1980, n. 336;
gg) legge 23 dicembre 1980, n. 930, ad eccezione degli articoli 2, 3, 7, secondo comma; 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero, 33 e 38;
hh) decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1982, n. 86;
ii) legge 4 marzo 1982, n. 66;
ll) legge 7 dicembre 1984, n. 818, ad eccezione degli articoli 2, dal primo al quarto comma, e 3 da mantenere in vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, secondo quanto in esse espressamente disposto; 16, 17;
mm) legge 13 maggio 1985, n. 197;
nn) decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, ad eccezione dell'articolo 5;
oo) decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, limitatamente agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19;
pp) legge 5 dicembre 1988, n. 521, limitatamente agli articoli, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, mantenuto in vigore fino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 11;
qq) decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, ad eccezione degli articoli 1, commi 3, 5, 7; 1-ter, 2; 3;

rr) legge 10 agosto 2000, n. 246, limitatamente all'articolo 10, commi 1 e 2; ss) legge 21 marzo 2001, n. 75; tt) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, limitatamente agli articoli 1; 2; 3, commi 1 e 2, numeri 1) e 2); 7; 8; 10, successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 11, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 12; 17; 20, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 22, comma 3.	
36. Norma finale. 1. Eccetto i casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento, contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, a disposizioni espressamente abrogate dall'articolo 35, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportato nella rubrica di ciascun articolo. 2. Fino all'emanazione dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti. 3. Sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa negli aeroporti e nelle infrastrutture militari, ai sensi del terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè le competenze di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147 (legge di ratifica della Convenzione di Amburgo 1979), ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, relativi alla salvaguardia della vita umana in mare.	n.m.

Proposta di modifica del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 da inserire nel primo provvedimento utile in materia di depenalizzazione

BOZZA DI LAVORO - SindirVVF

Art.

1. l’articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 è sostituito dal seguente:
“1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o l'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096 a 5.260,80 euro con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività caratterizzate da notevole affluenza di persone ovvero di attività che comportano la detenzione e o l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2 1.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi della presentazione la segnalazione certificata di inizio attività o l'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o l'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.”

2. dopo l’articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 sono inseriti i seguenti:

“20-bis. Prescrizione.

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione di cui all'articolo 20, il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche

circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza delle persone.
4. Resta fermo l'obbligo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell' articolo 347 del codice di procedura penale.

20-ter. Verifica dell'adempimento.

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

20-quater. Sospensione del procedimento penale.
1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all' articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 20-ter (21), commi 2 e 3.

20-quinquies. Estinzione del reato.
1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dal Corpo Nazionale dei vigili del fuoco nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 20-ter, comma 2.
2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.
3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20-bis, comma 1,

ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa."